Associazione ACCADEMIA DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE LIBERO – ADRIANO OLIVETTI –

STATUTO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale denominata "Accademia dell'hardware e del software libero Adriano Olivetti - ONLUS", una libera Associazione apolitica, aconfessionale e apartitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal codice civile, dalle disposizioni speciali di legge in materia di associazioni e di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale nonché dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede presso l'ex "Officina H" in Via Montenavale ad Ivrea.

- Art. 2. All'associazione "Accademia dell'hardware e del software libero Adriano Olivetti -ONLUS" possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ivi compresi privati, istituzioni pubbliche e private, enti, ecc.
- Art. 3. L'associazione "Accademia dell'hardware e del software libero Adriano Olivetti -ONLUS" persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e in particolare si prefigge i seguenti scopi:

diffondere la cultura dell'hardware e del software libero (open source) nel mondo giovanile,
 software libero (open source) nel mondo giovanile,

professionale e aziendale;

- ampliare la conoscenza della cultura "open", sia in ambito informatico, umanistico, sociale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e attraverso ricerca promossa dall'Accademia stessa;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori in campo informatico affinché sappiano trasmettere l'importanza dell'"Alternativa" come caposaldo di uno sviluppo sostenibile;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali attraverso attività seminariali, didattiche e divulgative;
- porsi come punto di riferimento per quanti, interessati ad entrare nel mondo dell'hardware e del software libero, incontrano difficoltà, ostacoli o necessitano di supporto tecnico.
- Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:
 - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezione frontali, remote, corsi per ragazzi a partire dai 9 anni e per giovani ed adulti, incontri periodici con tutti coloro che desiderano proporre tematiche di approfondimento;
 - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori, corsi di approfondimento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
 - attività editoriale: pubblicazione di articoli scientifici, presentazione e reporting delle attività, pubblicazione degli atti dei convegni, dei seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute sia in modalità cartacea che online.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate o da quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. - L'associazione "Accademia dell'hardware e del software libero Adriano Olivetti - ONLUS" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne

condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati (anche di seguito indicati, nel presente Statuto, come "soci") sono divisi nelle

seguenti Categorie:

 soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni pubblici o privati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, culturale, scientifico ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'attività dell'associazione. I soci benemeriti sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale;

- soci ordinari: persone fisiche, persone giuridiche o enti o istituzioni pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal

Consiglio Direttivo;

- soci giovani: persone fisiche minorenni, studenti di scuole dell'obbligo, secondaria o universitaria.
 I soci giovani versano la quota associativa annuale nella misura ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo fino a quando mantengono la qualità soggettiva sopra indicata che permette loro di assumere e mantenere la qualifica di "socio giovane";
- soci anziani: i soci che hanno compiuto sessantacinque anni di età; la quota associativa dei soci anziani è stabilita nella medesima ridotta misura di quella dei soci giovani;
- soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano particolarmente distinte nell'ambito delle attività sviluppate e promosse dall'associazione. Essi sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

La qualità di associato e le quote annuali e i contributi a qualsiasi titolo versati all'associazione non sono trasmissibili né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 5. - Salvo quanto sopra stabilito per i soci onorari, l'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente da presentarsi in forma scritta o secondo le modalità che verranno disciplinate dal Regolamento (anche a mezzo di apposita modulistica resa disponibile online). Il socio che intenda essere iscritto nella categoria dei Soci Giovani deve documentare le qualità soggettive che gli permettono l'ammissione a tale categoria ove esse siano diverse dalla minore età.

Il Consiglio comunica all'aspirante socio con le modalità stabilite dal Regolamento ed anche con mezzi informatici o digitali l'accoglimento della domanda di ammissione ovvero il suo rigetto. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

All'atto dell'ammissione a socio il Consiglio iscrive il socio nel Libro Soci inquadrandolo nella relativa Categoria (Socio Ordinario, Socio Giovane, Socio Benemerito, Socio Anziano o Socio Onorario). Ciascun Socio Ordinario o Giovane può, anche d'ufficio, essere iscritto quale Socio Benemerito a seguito dell'attività prestata nell'associazione dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e il Regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e, nei casi più gravi, espulsione dalla Associazione.

Potranno altresì essere espulsi i soci ordinari che si rendano morosi nel versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ove non provvedano al relativo versamento entro trenta (30) giorni dalla relativa comunicazione inviata dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Tutti i provvedimenti di espulsione dovranno essere comunicati al socio espulso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta (30) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci (con la sola eccezione dei soci minorenni ai quali non spetta il diritto di voto in assemblea e di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali) hanno uguali diritti nell'ambito dell'associazione ed è in ogni caso esclusa qualsiasi partecipazione temporanea. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- finanziamenti di progetti promossi da enti pubblici o privati;

ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione e con i bilanci approvati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto ed in qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione e al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici (16) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico (se nominato).

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun delegato non può ricevere più di venti (20) deleghe. Le deleghe non potranno essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo. I soci minorenni hanno diritto di assistere e partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto di voto. Il loro numero non viene conseguentemente computato ai fini della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole

della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei

presenti.

La convocazione avviene mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea ed altresi pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore e il Collegio dei probiviri;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Il verbale delle assemblee straordinarie è redatto da un notaio.

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Consiglieri variabile da cinque (5) a dieci (10), eletti tra i soci dall'assemblea, che ne determina anche il numero e dura in carica per cinque esercizi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio dalla nomina. Ove nel corso della carica vengano a cessare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri essi dovranno essere sostituiti con elezione da effettuarsi alla prima successiva assemblea ordinaria. Gli amministratori così eletti durano in carica per la durata residua degli altri Consiglieri. Se per qualsiasi motivo venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri in carica l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea per la sostituzione integrale dell'Organo Amministrativo.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'attività dell'associazione. Relativamente alle materie prettamente scientifiche individuate dal Regolamento il Consiglio Direttivo deve, prima di deliberare, sentire il parere del Comitato Scientifico, se nominato. I componenti del Comitato Scientifico, se nominato, hanno sempre diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, anche se relative ad argomenti sui quali non sia

stabilito l'obbligo di audizione del Comitato medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'associazione o anche altrove purché in Italia su convocazione del Presidente da inviarsi a ciascuno dei Consiglieri, al Revisore e ai componenti del Comitato Scientifico, se nominato, a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della riunione o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. E' ammessa la riunione del Consiglio in audio-video-teleconferenza, purché sia in ogni caso consentito al Presidente di verificare la legittimazione dei partecipanti. In tal caso l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio-video-telecollegati ove potranno confluire i Consiglieri per partecipare alla riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e

delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente il quale ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Può altresì essere nominato un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

- **Art. 15.** Il Revisore è nominato dall'Assemblea anche tra i non soci e al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. il Revisore verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Egli ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- **Art. 16**. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
- Art. 17.- Il Comitato Scientifico è composto da un numero compreso tra tre e nove membri scelti dal Consiglio Direttivo fra persone aventi riconosciuta autorità scientifica e/o didattica nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione, anche non soci. Il Comitato Scientifico è il promotore dell'attività di ricerca e divulgazione didattico-scientifica dell'associazione e deve essere consultato dal Consiglio Direttivo nelle materie di carattere prettamente scientifico individuate dal Regolamento. I componenti del Comitato durano in carica per cinque esercizi ed eleggono al proprio interno un Coordinatore, il quale organizza e dirige l'attività del Comitato, curandone la convocazione presso la sede o anche altrove e avvalendosi altresì di mezzi telematici ogni qualvolta lo reputi necessario od opportuno. Il Comitato predispone annualmente una Relazione relativa all'attività svolta durante l'esercizio e la presenta all'assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.
- **Art. 18.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti (¾) degli associati. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
- Art. 19. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

In originale firmato:
Avalle Ugo
Bartoccetti Ettore Mario
Claudio Bovo
Giovanni Costa
Giovanni Aristodemo Leccisotti
Dario Lesca
Alessandro Orlandi
Patrignani Norberto
Franca Pregnolato
Savio Massimo
Sergio D'Arrigo notaio